



PREMI DI PRODUTTIVITA' (Legge di Bilancio per il 2017 - art. 1, comma 160, lett. a)

L'art. 1, comma 160, della legge di Bilancio 2017 prevede che i premi di produttività, fissati in un limite variabile e comunque massimo di 3.000 euro lordi, e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, possano essere versati al fondo pensione Foncer.

I premi di produttività versati al fondo pensione:

- non sono tassati con l'aliquota sostitutiva del 10%
- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente anche nel caso in cui eccedano il plafond di deducibilità pari a 5.164,57 euro;
- non sono tassati dal fondo pensione in fase di prestazione (anticipazioni, riscatti, prestazioni previdenziali).

La previsione normativa si applica ai lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente non sia superiore a 80.000 euro ¹.

Cosa si intende per premio di produttività

Per "premi di produttività" si intendono:

- le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
- nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

I criteri di "incremento" devono necessariamente essere rimessi alla contrattazione collettiva, aziendale o territoriali (art. 51 del d. lgs n. 81 del 15 giugno 2015) depositati presso la direzione territoriale del lavoro, la quale deve fissare criteri non solo per la misurazione ma che per la verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (art. 2 del D.M. 25 marzo 2016).

In merito alla tematica delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, occorre considerarle una vera e propria modalità di erogazione della retribuzione, ai sensi del codice civile, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell'impresa.

Aspetti fiscali

Ai premi di produzione versati al fondo pensione non si applica, entro il limite di importo complessivo del relativo imponibile di 3.000 euro lordi, l'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%.

Soltanto gli eventuali importi dei premi di produttività erogati in eccedenza rispetto al predetto limite concorreranno a formare il reddito complessivo del lavoratore percipiente e saranno assoggettati a tassazione con l'applicazione delle aliquote ordinarie.

Nel caso il lavoratore abbia già raggiunto il limite massimo del plafond di deducibilità pari a 5.164,57 euro, il premio di produttività destinato alla previdenza complementare, eccedente il plafond di deducibilità, non è da considerarsi contributo non dedotto.

¹ art. 1, comma 160, lett.d - ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal soggetto nell'anno precedente rispetto a quello del premio di produttività anche riconducibili a più rapporti di lavoro o ad attività di lavoro svolte all'estero, purché assoggettati a tassazione ordinaria (cfr. Agenzia Entrate 30 aprile 2013, n. 11/E).

Gli importi versati al Fondo a titolo di premio di produttività non sono tassati in fase di prestazione e quindi tali somme non sosteranno l'imposta fiscale ai sensi della normativa vigente.

Distinta di contribuzione

Il premio di produttività deve essere evidenziato nella distinta di contribuzione:

- dovrà essere inserita una nuova riga di contribuzione (record D) denominata **PR** avente gli stessi campi anagrafici compilati e stesso periodo di competenza;
- l'importo del contributo andrà riportato valorizzato solo ed esclusivamente nella colonna azienda, come già è previsto per il contributo destinato per le prestazioni accessorie (CA). In caso di valorizzazioni in altre fonti il flusso verrà respinto (es. riga di "PR" con fonte aderente valorizzata);
- non sono da compilarsi i campi relativi alle percentuali contributi e imponibile TFR.

Sono consentiti invii di liste di contribuzione per il versamento relativamente al solo premio di produttività, con le caratteristiche sopradescritte.

Per eventuali chiarimenti, siamo a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

La presente circolare è pubblicata sul sito ufficiale del fondo pensione www.foncer.it.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Luca Ruggeri



ALLEGATO

tipo record	tipo operazione	cognome	nome	codice fiscale	se sso	data nascita	data inizio competenza	data fine competenza	contributo aderente	contributo azienda	contributo TFR	contributo volontario	quota associativa aderente	quota associativa azienda	totale contributo	divisa	aliquota iscritto	aliquota azienda	aliquota tfr	imponibile
D	CT	VERDI	MARIO	VRDMR A60A01 ...	M	19600101	20121201	20121231	14,00	18,00	74,00	0,00	0,00	0,00	106,00	EUR	1,40	1,80	100	1000
D	CA	VERDI	MARIO	VRDMR A60A01 ...	M	19600101	20121201	20121231	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	EUR	0	0,20	0	1000
D	PR	VERDI	MARIO	VRDMR A60A01 ...	M	19600101	20121201	20121231	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	EUR	0	0	0	0
D	TE	GIALLO	PAOLO	GLLPLA 60A01 ...	M	19700101	20121201	20121231	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	EUR	0	0	100	1000
D	PR	GIALLO	PAOLO	GLLPLA 60A01 ...	M	19700101	20121201	20121231	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	EUR	0	0	0	0